

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

considerato che il maltempo di gennaio e febbraio 1999, con le gelate e i venti siberiani, ha determinato gravissimi danni nel settore agricolo già provato dalla crisi strutturale,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di predisporre un piano finanziario, di concerto con i ministeri competenti, per l'attivazione delle norme previste dalla legge n. 31 del 1991.

(7-00705)

« Caruano ».

La IX Commissione,

premesso che:

nelle aerostazioni civili comunitarie attualmente esiste il vincolo dell'esercizio operativo aeroportuale per i velivoli subsonici a reazione rientranti nel Capitolo 1 dell'Allegato 16 Icao. Per gli aeromobili del Capitolo 2 il vincolo sarà operativo dal 10 aprile dell'anno 2001;

l'U.E. raccomanda agli Stati membri un graduale disimpegno degli aerei del Capitolo 2;

i movimenti degli aeromobili del Capitolo 2 in altri Stati, come l'Austria, sono oggi vietati;

anticipare la data fissata nel 1° aprile 2001 per il vincolo operativo degli aeromobili del Capitolo 2 su Malpensa 2000 correggerebbe nella sostanza una situazione divenuta oramai insostenibile e ridurrebbe non poco i carichi di inquinamento acustico cui sono sottoposti i residenti nelle aree circostanti l'aerostazione;

le aree limitrofe al sedime aeroportuale dell'aerostazione di Malpensa 2000 sono da anni densamente urbanizzate e

l'impatto ambientale e acustico che si registra supera largamente la soglia di vigilanza;

consentire a Malpensa 2000 esclusivamente i movimenti degli aviogetti del Capitolo 3 significa nella sostanza rimediare ad un colpevole ritardo dello Stato in termini di tutela ambientale e sanitaria verso quei cittadini che, vittime delle ricadute negative dell'aerostazione milanese, hanno come unica colpa quella di avere le proprie residenze pre esistenti alle attività aeroportuali;

sul territorio in cui insiste Malpensa 2000, a fronte della mancanza di risposta politica rispetto al drammatico impatto acustico e ambientale dell'aerostazione, si registrano segnali preoccupanti di turbativa sul versante dell'ordine pubblico;

impegna il Governo:

ad accelerare le procedure atte a vincolare su Malpensa 2000 l'esercizio aeroportuale degli aviogetti subsonici del Capitolo 2.

(7-00706) « Eduardo Bruno, Tosolini, Savarese, Mammola, Tarditi ».

La VIII Commissione,

premesso che:

nei pressi di Malpensa 2000 il 17 maggio 1998 ad una manifestazione contro il decreto Burlando del 5 luglio 1996 hanno partecipato seimila cittadini e cinquanta sindaci della provincia di Varese e Novara, le cui municipalità sono direttamente interessate dalle ricadute negative dell'hub in questione;

il 14 marzo 1999, circa diecimila persone, per protestare contro il rumore delle emissioni sonore degli aeromobili, hanno nuovamente manifestato, creando gravi disagi al regolare funzionamento dell'aeroporto;

sul territorio in cui insiste Malpensa 2000, a fronte della mancanza di risposte politiche rispetto al drammatico

impatto acustico e ambientale delle attività aeroportuali, si registrano segnali preoccupanti di turbativa sul versante dell'ordine pubblico;

la legge quadro sull'inquinamento acustico è stata promulgata nell'ottobre 1995;

il decreto attuativo sull'inquinamento acustico aeroportuale è stato emanato il 31 ottobre 1997;

tale decreto prevede l'individuazione di procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore, la classificazione degli aeroporti e delle aree circostanti ai sedimi in relazione al livello di inquinamento acustico;

al fine di perseguire quanto esposto al punto precedente, il decreto prevede agli articoli 4 e 5 l'istituzione di specifiche Commissioni aeroportuali;

si ha la sensazione che sull'applicazione dei decreti attuativi della legge n. 447 del 1995 tra i Ministri dell'ambiente e dei trasporti vi sia un preoccupante « scollamento » testimoniato dal fatto che i decreti di nomina delle Commissioni aeroportuali inspiegabilmente non sono stati ancora emanati;

impegna il Governo

ad emanare immediatamente i decreti di nomina delle Commissioni aeroportuali previste dagli articoli 4 e 5 dei decreti attuativi della legge quadro sull'inquinamento acustico.

(7-00707) « Tosolini, Eduardo Bruno, Foti, Riccio, Tarditi ».

L'VIII Commissione,

premesso che:

nei casi di appalti di lavori di importo a base d'asta superiore fino ad un quinto alle classificazioni dell'albo nazionale dei costruttori, come descritte nel comma 3 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si verificano compor-

tamenti diversificati tra le pubbliche amministrazioni, che creano discriminazioni nella partecipazione delle imprese alle pubbliche gare;

il comma 1, dell'articolo 5, della medesima legge n. 57 del 1962, riconosce la possibilità ai costruttori di assumere lavori di importo superiore fino ad un quinto a quello per cui sono iscritti, qualunque sia l'importo della classifica ottenuta;

l'articolo 1 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, prevede che « ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d'importo d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'asta »;

la sentenza del 29 settembre 1994, n. 1059, del Consiglio di Stato, sezione V, interpretando il citato articolo 1 del regolamento come un divieto a riconoscere ogni maggiorazione nella classifica d'importo, ha collegato la possibilità del superamento fino a un quinto dell'importo massimo della classifica d'iscrizione all'albo, esclusivamente con l'obbligo degli appaltatori di opere pubbliche - sancito dagli articoli 344 dell'allegato « F » della legge 20 marzo 1985, n. 2248, sui lavori pubblici, e 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato di assoggettarsi, nel corso di esecuzione di un contratto, alle richieste di esecuzioni di maggiori opere fino all'aumento di un quinto del prezzo dell'appalto, alle stesse condizioni del contratto;

con tale sentenza, il Consiglio di Stato, nel caso specifico di un appalto di importo a base d'asta pari a 1.583.000.000 e pertanto rientrante nel quinto della maggiorazione della classifica inferiore (1.500.000.000 + 1/5 = 1.800.000.000 > 1.583.000.000), ha dichiarato legittima sia l'esclusione di un'impresa iscritta nella classifica « fino a 1.500.000.000 », sia la clausola della lettera d'invito che richiedeva per la partecipazione alla gara l'iscrizione all'albo dei costruttori nella classifica « fino a 3.000.000.000 »;

il Consiglio di Stato ha fondato, quindi, il suo giudizio sulla impossibilità di applicare da parte delle imprese l'obbligo di assoggettarsi, alle stesse condizioni del contratto, alle richieste di esecuzioni di maggiori opere, qualora le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di appalti di importo a base d'asta superiore fino a un quinto alle classificazioni dell'albo, invitasero imprese iscritte nella classifica inferiore, ritenendo, pertanto, applicabile il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 57 del 1962, nella parte in cui prevede la possibilità per i costruttori di assumere lavori di importo superiore fino a un quinto a quello per cui sono iscritti, nei soli casi delle varianti in corso d'opera;

la sentenza del Consiglio di Stato si riferisce ad un fatto accaduto nel 1989 e quindi antecedente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, legge che, attraverso la rivalutazione della fase progettuale, ha introdotto una rigorosa regolamentazione delle varianti in corso d'opera, riservando queste ultime per i limitati casi descritti nell'articolo 25, e pertanto sembrerebbe ingiustificata un'interpretazione del combinato disposto delle citate norme esclusivamente sulla base di remote necessità di varianti in corso d'opera che possano comportare aumenti del prezzo pattuito;

lo schema di regolamento per la semplificazione dell'albo nazionale dei costruttori, nel testo presentato alla Commissione VIII per il prescritto parere, all'articolo 3, comma 2, si riferisce espressamente alla gara d'appalto, e non agli eventuali lavori ulteriori delle varianti in corso d'opera, prevedendo che « le imprese non possano partecipare alle gare di appalto per lavori di importo a base d'asta superiori a quello per cui sono iscritte aumentato di un quinto »;

nell'attuale periodo transitorio fino alla definitiva cessazione dell'attività dell'albo dei costruttori e all'entrata in vigore delle nuove norme sulla qualificazione delle imprese, periodo segnato da un pro-

fondo mutamento del quadro legislativo in materia di lavori pubblici, si registra una notevole confusione tra le amministrazioni aggiudicatrici nello stabilire i requisiti delle imprese per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento ai casi in cui l'importo a base d'asta è superiore fino a un quinto alle classificazioni dell'albo, e ciò crea discriminazioni tra le imprese e rende indispensabile chiarezza in materia;

impegna il Governo

a chiarire, con un'apposita circolare, i criteri che devono seguire le amministrazioni aggiudicatrici nello stabilire i requisiti delle imprese per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento all'importo della classifica d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori richiesto nei casi in cui l'importo a base d'asta è superiore fino a un quinto alle classificazioni dell'albo stesso, allo scopo di garantire l'uniformità di applicazione delle norme che regolano la partecipazione delle imprese alle pubbliche gare d'appalto e assicurare certezza al diritto e chiarezza di comportamenti tra le amministrazioni aggiudicatrici medesime.

(7-00708)

« Pittino ».

La II Commissione,

considerato che:

la certezza del diritto e la garanzia di una adeguata tutela dei diritti dei contribuenti costituiscono elementi imprescindibili ai fini della correttezza dei rapporti tra i medesimi contribuenti e il fisco, e che a tal fine risulta necessario assumere tutte le iniziative idonee a dotare l'amministrazione finanziaria di strumenti, professionalità e metodologie adeguati a realizzare l'obiettivo di un miglioramento del livello qualitativo degli accertamenti effettuati;

tenuto conto che le carenze che hanno tradizionalmente contraddistinto l'attività di accertamento, così come il mancato esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria, in tutti i casi in cui

sarebbe stato possibile e opportuno, dell'istituto dell'autotutela, hanno senza dubbio contribuito a determinare la crescita costante del contenzioso;

rilevato che un proficuo contributo alla riduzione del contenzioso in materia tributaria potrà essere fornito dal più intenso utilizzo delle procedure dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, recentemente riformate;

tenuto conto che appare ormai largamente riconosciuta l'esigenza di mantenere una giurisdizione tributaria, anziché procedere all'unificazione di tutte le giurisdizioni, non soltanto in considerazione dei noti problemi che affliggono la giurisdizione ordinaria, ma anche alla luce delle peculiarità che caratterizzano la materia fiscale e delle competenze specialistiche che la sua trattazione richiede;

rilevato che la disciplina del contenzioso tributario ha subito nel corso degli ultimi anni significative modifiche, a partire dalle riforme introdotte con i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, e che l'esperienza sin qui registrata evidenzia l'opportunità di provvedere ad un riassetto organico che affronti in termini coerenti e sulla base di una logica sistematica i diversi aspetti sui quali, in sede di prima attuazione, il nuovo sistema del contenzioso tributario ha evidenziato carenze ovvero la necessità di ulteriori correzioni;

tenuto conto delle indicazioni contenute dall'ordine del giorno approvato presso la Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1996, con il quale si sollecitava il Governo a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito provvedimento che, tra le altre cose, provvedesse alla revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con l'inserimento di nuove categorie dei soggetti abilitati, all'ampliamento dell'ambito di competenza delle medesime commissioni, includendovi in primo luogo i tributi regionali e all'introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

considerato che recentemente, con l'articolo 35 della legge n. 28/1999, si è provveduto a stabilire la istituzione, nei comuni sede di Corti di appello o di sezioni staccate di Corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti, di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, che potranno svolgere un proficuo lavoro ai fini della riduzione del contenzioso attualmente pendente;

considerato che assai opportunamente l'articolo 36 della medesima legge ha attribuito autonomia contabile al consiglio di presidenza dell'autonomia tributaria;

impegna il Governo:

a) provvedere allo scopo di promuovere l'immediata attuazione delle disposizioni introdotte con gli articoli 35 e 36 della legge n. 28/1999, cui si è fatto riferimento in precedenza;

a) presentare quanto prima in Parlamento il testo del provvedimento recante la revisione organica del contenzioso tributario per la cui stesura era stata costituita apposita commissione, i cui lavori da tempo risultano conclusi, e a garantire che nell'ambito di tale provvedimento siano affrontate, in particolare, le questioni di seguito elencate:

a) l'estensione dell'ambito della competenza della giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali e locali, con la previsione della facoltà dei giudici tributari di pronunciarsi, in via incidentale, anche su tutte le questioni pregiudiziali alla decisione. Contestualmente, relativamente al periodo transitorio, si dovrà disporre il trasferimento alle commissioni tributarie provinciali territorialmente competenti di tutte le controversie attualmente pendenti davanti alle autorità amministrative;

b) la previsione dell'applicazione generalizzata del principio di soccom-

benza, circoscrivendo a pochi casi la possibilità di disporre la compensazione delle spese; ciò in primo luogo allo scopo di indurre l'amministrazione finanziaria ad effettuare accertamenti più accurati di quelli che in passato sono stati svolti e che per i gravi errori compiuti costringevano i contribuenti interessati a sostenere l'onere di promuovere i ricorsi presso gli organi giurisdizionali;

c) l'adozione, per quanto concerne l'annoso problema delle incompatibilità dei giudici tributari, di criteri ispirati alla necessità di conciliare l'obiettivo prioritario di garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici con l'esigenza di non pregiudicare l'operatività delle commissioni tributarie. A tal fine, si dovrà stabilire, per quanto concerne in particolare gli iscritti agli albi professionali, il requisito del carattere abituale e della continuità nello svolgimento delle attività di consulenza, ai fini della previsione della incompatibilità con l'incarico di giudice tributario. Analogamente, per quanto concerne i dipendenti del Ministero delle finanze già nominati giudici tributari, si dovrà provvedere alla sospensione dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità e, successivamente a tale data, alla riassunzione delle rispettive funzioni presso l'organo di giurisdizione tributaria di appartenenza;

d) la previsione della facoltà dei giudici tributari di disporre, in ogni stato e grado del processo, la comparizione delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa, oltre che di ordinare ad esse il deposito di documenti considerati necessari per la decisione della controversia;

e) previsione di modalità agevolate per quanto concerne la costituzione delle parti, nei casi di controversie minori, con particolare riferimento alle modalità di deposito di atti e documenti;

f) l'inclusione dei consulenti del lavoro tra le categorie dei soggetti abilitati a difendere, senza alcuna limitazione, le parti nel processo tributario, stante il fatto che i medesimi consulenti, che fino al 1992

erano legittimati a svolgere tali funzioni, posseggono senza alcun dubbio i requisiti necessari allo scopo.

(7-00709) « Abbate, Piccolo, Conte, Repetto, Benvenuto, Bonito, Pistone ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere premesso che:

l'amministrazione comunale di Falconara Marittima ha redatto un programma di intervento riguardante l'area urbana denominata Fiumesino nord, che, più di ogni altra, necessita di una forte ed incisiva azione di recupero urbanistico-edilizio per il degrado del patrimonio edilizio ed ambientale, la carenza di servizi e di attrezzature pubbliche con conseguenti ricadute negative di carattere sociale ed economico;

il comune di Falconara Marittima, ha predisposto il progetto di « contratto di quartiere », nei confronti del quale la regione Marche ha impegnato un finanziamento integrativo pari a 1.037 milioni;

il comitato esecutivo del Cer ha predisposto la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai comuni per accedere ai fondi statali riservati al nuovo strumento « integrato » per le periferie nella quale il progetto presentato dal comune di Falconara era al 51° posto;

risulta da notizie di stampa che una ulteriore somma di lire 100 miliardi derivanti da economie di spesa su programmi pregressi consente di aggiungere altri 8 programmi alla lista già approvata, che è di 46;

l'ordine della graduatoria oltre il 46° posto è stato però sovvertito, con motivazioni deboli e sostanzialmente inaccetta-